



CODICE DI COMPORTAMENTO

REV 2
11 Novembre
2021

Pag 1 di 10

Emissione:

11 Novembre 2021

Approvazione:

11 Novembre 2021



CODICE DI COMPORTAMENTO

REV 2
11 Novembre
2021

Pag 2 di 10

ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione

Le regole di comportamento contenute nel presente **Codice di Comportamento (di seguito denominato CDC)** redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. integrano il Codice Etico del **Centro Europeo di Automazione e Robotica** (di seguito denominato **C.E.A.R.**) che esprime i valori e i principi a cui la società e tutti i suoi destinatari si ispirano nella condotta della propria attività aziendale.

Più precisamente, il presente **CDC** raccoglie i principi etici e le modalità specifiche rappresentativi della cultura aziendale, che devono ispirare la condotta e i comportamenti di coloro che operano nell'interesse di **C.E.A.R.**), sia nel suo interno che all'esterno dell'organizzazione aziendale, al fine di evitare e prevenire l'eventuale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, prevista dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

C.E.A.R.), infatti, svolge la propria attività anche in collaborazione con altre imprese, nel pieno rispetto delle leggi italiane e di quelle dei Paesi in cui può operare, uniformando la propria condotta e la propria attività alle prescrizioni del citato D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Il **CDC**, il Codice Etico, il Manuale di Gestione della Compliance (e le relative procedure di gestione e documenti afferenti) nelle ultime versioni approvate e vigenti, contengono i principi e le procedure del Modello Organizzativo adottato ai fini del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., che devono essere applicati **dai soci, dagli amministratori, dal personale dipendente e collaboratore dell'azienda** (di seguito denominati **destinatari**).

In particolare, i **destinatari** devono sempre operare nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio a **C.E.A.R.**) o perseguire un interesse anche potenziale della stessa, siano tali da integrare fattispecie illecite di reato, in particolare quelle previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e richiamate nella Tabella Valutazioni Reati appositamente compilata.

ARTICOLO 2 – Elementi comportamentali

2.1 Conflitto di interessi

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i **destinatari** coinvolti nelle transazioni siano, o possano essere, in conflitto d'interesse.

Pertanto, i **destinatari** devono evitare ogni possibile conflitto d'interesse, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio od interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni.

C.E.A.R.) riconosce e rispetta il diritto dei **destinatari** a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori di **C.E.A.R.**).

A titolo esemplificativo, determinano *conflitto d'interesse* per i **destinatari** le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari dei **destinatari** e/o dei loro familiari in attività nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti;
- svolgimento di attività concorrenziali, comprese quelle di collaborazione e di consulenza, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra propri interessi personali e gli interessi di **C.E.A.R.**);
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporto di affari con **C.E.A.R.**).

Chiunque dei **destinatari** si trovi a operare in una situazione di possibile conflitto di interesse, anche potenziale, è tenuto a darne immediata comunicazione al Rappresentante Legale e/o all'**Organismo di Vigilanza** (di seguito denominato **ODV**), indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta.

Laddove coinvolti in tale situazione siano dei soci o degli amministratori l'obbligo di cui al presente punto trova specifica disciplina nella disposizione degli articoli specifici del Codice Civile.

2.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti che i **destinatari** del **CDC**, anche tramite terzi, intrattengono con la Pubblica Amministrazione, devono essere rispettati i seguenti principi:

- alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili, quando non addirittura in aperta violazione di leggi o regolamenti, se tenuti nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per conto della Pubblica Amministrazione.
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, i destinatari non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni, né indurre al comportamento di atti contrari ai doveri d'ufficio, seppure posto in essere a

vantaggio o nell'interesse anche potenziale di **C.E.A.R.**), i dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti o conviventi.

I **destinatari** del **CDC** non devono di conseguenza:

- esaminare o proporre opportunità di impieghi e/o relazioni commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione, a titolo personale o ai loro familiari;
- offrire, o in alcun modo fornire, denaro, doni od omaggi;
- esercitare illecite pressioni e promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione;
- sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Agli effetti della presente indicazione, non si considerano doni i regali convenzionali di modico valore e proporzionati al caso. In riferimento a tale aspetto si veda il Codice Etico di **C.E.A.R.**).

Viene altresì fatto divieto di prestare dichiarazioni mendaci o addirittura false a Organismi Pubblici Nazionali o Comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi e finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

Si pone divieto alla destinazione di somme ricevute da Organismi Pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati. Si prevede ulteriore divieto all'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici o di manipolare i dati in essi contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla Pubblica Amministrazione.

2.3 Rapporti con fornitori, appaltatori e collaboratori

Nei confronti di fornitori, appaltatori e collaboratori, **C.E.A.R.**) si adopera per fare sì che il **CDC** sia considerato uno *standard* da perseguire nella gestione delle attività.

Nei rapporti di collaborazione, di appalto, di approvvigionamento e in generale di fornitura di beni e/o servizi ogni **destinatario**, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di osservare, oltre alla normativa vigente, le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori e collaboratori e di selezionare persone e imprese qualificate.

Tutto ciò sulla base di criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità, intesa, nell'ambito di attività considerate sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., come rispondenza del fornitore, appaltatore e collaboratore ai parametri etici espressi nel presente **CDC**, nel Codice Etico e nel Manuale di Gestione della Compliance di **C.E.A.R.**).

C.E.A.R.) s’impegna a portare a conoscenza dei fornitori, degli appaltatori e dei collaboratori gli impegni imposti dal Codice Etico, informandoli della possibilità di consultare tale documento informa cartacea e/o sul sito internet aziendale.

C.E.A.R.) include nei contratti di fornitura/collaborazione esterna, oltre al rispetto della normativa vigente, l’obbligo espressa di attenersi ai principi del Codice Etico, unitamente alla previsione delle iniziative da adottarsi in caso di mancato adempimento da parte di fornitori, appaltatori e collaboratori di tale obbligo.

C.E.A.R.) s’impegna inoltre ad adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di fornitori, appaltatori e collaboratori dell’obbligo di uniformarsi alle norme del proprio Codice Etico.

I compensi e/o le somme comunque riconosciute ai collaboratori nell’espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate all’attività da svolgere, indicata in contratto, tenuto conto delle condizioni di mercato ovvero delle tariffe professionali.

I pagamenti non potranno essere effettuati a soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Viene fatto divieto di falsificazione e/o messa in circolazione di banconote, monete, valori di bollo e carta filigranata falsificate.

Il **destinatario** che riceve il pagamento in banconote, monete o carte di credito false, informa il Rappresentante Legale o **ODV**, affinché provveda alle opportune denunce.

2.4 Rapporti con i Partners

Quando si partecipa a iniziative congiuntamente ad altri soggetti, sia tramite la costituzione di forme associate (associazioni temporanee d’impresa, consorzi o altre forme associative previste dalla normativa vigente), sia mediante l’acquisizione di partecipazioni in società ove sono presenti altri soci, i **destinatari** devono:

- instaurare rapporti solo con *partners* o altri soci che godano di una reputazione commercialmente affidabile, che si ispirino a principi etici comparabili a quelli di **C.E.A.R.)** ed operino in linea con quanto indicato dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- segnalare tempestivamente alla funzione aziendale preposta alla gestione dei rapporti con i *partners* qualsiasi comportamento che appaia contrario al Codice Etico di **C.E.A.R.)**.

2.5 Elementi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

In riferimento all'applicazione della **normativa vigente in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro** i **destinatari**, nell'ambito del ruolo ricoperto all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di Lavoro, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti alle emergenze, lavoratore) devono adeguarsi affinché le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e negli altri documenti rappresentativi (Documenti Unici Valutazione Rischi Interferenziali; procedure e istruzioni del Manuale di Gestione della Compliance adottato) siano rigorosamente applicate, con particolare riferimento alla segnalazione rispettivamente al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o all' **ODV** di tutte quelle situazioni di pericolo e/o incidente, anche potenziale, che si verificassero nello svolgimento delle attività aziendali, nella logica della prevenzione e del controllo di tali situazioni.

2.6 Contabilità e amministrazione - trasparenza

Ogni operazione e/o transazione, compiuta o posta in essere a vantaggio di **C.E.A.R.**) o nel suo interesse da parte dei **destinatari**, deve essere ispirata alla massima correttezza dal punto di vista gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo la norme vigenti e secondo le procedure adottate da **C.E.A.R.**); deve essere altresì assoggettabile a verifica secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Tali principi valgono anche per il caso di pagamento di somme o beni effettuati tramite persone o società che agiscono per conto di **C.E.A.R.**).

C.E.A.R.) richiede relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie, accompagnate da adeguata documentazione di supporto.

Viene fatto divieto a tutti i **destinatari** di adottare comportamenti o dare luogo a omissioni che possano condurre alla registrazione di operazioni fittizie, o a registrazioni in modo forviante o non sufficientemente documentate, alla mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzie, da cui possono derivare responsabilità o obbligazioni di **C.E.A.R.**).

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

A ciascun **destinatario**, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, spetta il compito di far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. I **destinatari** che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire al Rappresentante Legale e/o all' **ODV**.

2.7 Attività societaria e documentazione - trasparenza

Al fine di evitare il compimento dei reati societari espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., qualsiasi prospetto, richiesto da disposizioni di legge, relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **C.E.A.R.**) deve essere redatto dai **destinatari** con chiarezza, completezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di **C.E.A.R.**).

Ogni **destinatario** deve garantire ed agevolare ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista da norme vigenti e non deve in alcun modo ostacolare tali attività di controllo legalmente attribuite ai soci, all' **ODV**, al Collegio Sindacale ed alla eventuale società di revisione.

Ogni **destinatario** deve inoltre osservare e far osservare rigorosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Deve infine essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

2.8 Rapporti con l'Autorità di Vigilanza e Controllo e con l'Autorità Giudiziaria - trasparenza

Devono essere effettuate da parte dei **destinatari**, in relazione al loro ruolo e mansione, con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa nei confronti delle Autorità di Vigilanza e Controllo e dell'Autorità Giudiziaria, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa vigente e specificamente richiesti dalle predette Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da queste legittimamente esercitate.

Non è ammesso, né direttamente né indirettamente, né per il tramite di persona interposta offrire da parte dei **destinatari**, denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite

pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti delle Autorità o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un qualsiasi processo civile o amministrativo o penale.

Viene fatto divieto di esercitare da parte dei **destinatari**, pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci o false ed è vietato aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

2.9 Divieto di detenzione o consultazione o visione di materiale pornografico - trasparenza

È fatto divieto assoluto ai **destinatari** di distribuire, detenere, consultare, visionare, divulgare, diffondere o pubblicizzare presso i locali di **C.E.A.R.**), o in qualsiasi altro luogo che sia riconducibile alla Società in questione, materiale pornografico od immagini virtuali, con particolare riferimento a quelli realizzati utilizzando immagini di minori.

Per immagini virtuali s’intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto od in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

2.10 Gestione di denaro, beni e altre utilità

È fatto divieto ai **destinatari** di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È fatto altresì divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

C.E.A.R.) vieta l’adesione a qualsiasi tipo di accordo di cui è noto o di cui esista il sospetto che sia posto in essere per agevolare qualsiasi acquisizione, conservazione, uso o controllo di qualsiasi proprietà o denaro volto ad ostacolare la loro provenienza delittuosa. Se un **destinatario** ha il sospetto che sia in corso un’operazione di riciclaggio di denaro o di ricettazione deve informare l’**ODV** e/o il Rappresentante Legale.

2.11 Comunicazione di dati e informazioni societarie

Le informazioni riguardanti **C.E.A.R.)** devono essere tempestive e coordinate e devono esser fornite in maniera veritiera e omogenea.



CODICE DI COMPORTAMENTO

REV 2
11 Novembre
2021

Pag 9 di 10

Tutte le informazioni riguardanti **C.E.A.R.**) devono essere fornite soltanto dai soggetti direttamente responsabili per ruolo e mansione della comunicazione verso l'interno e l'esterno della società.

A fronte di richieste di dati e informazioni aziendali riservate da parte di soggetti interni o esterni i **destinatari** devono astenersi dal fornire direttamente o indirettamente le informazioni, ma devono indirizzare la richiesta alle funzioni aziendali competenti.

I soggetti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti **C.E.A.R.**), anche sotto forma di discorsi, partecipazioni a riunioni e convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione devono attenersi alle disposizioni emanate da **C.E.A.R.**) e ricevere, ove previsto, l'autorizzazione preventiva dalla funzione a ciò delegata.

ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi e richiami al CCNL applicato - Sanzioni

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente **CDC** è condizione essenziale per assicurare l'effettività del codice stesso e del Manuale di Gestione della Compliance applicato da **C.E.A.R.**).

Il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, la multa, la sospensione dal lavoro e della retribuzione e, nei casi più gravi, il licenziamento costituiscono le principali sanzioni comminabili ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Come fondamento normativo alla redazione del presente **CDC**, oltre all'osservanza meticolosa di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., vengono considerati al fine della definizione delle sanzioni (comprese quelle pecuniarie), il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** (di seguito denominato **CCNL**) applicato al personale dipendente e le leggi ed i contratti collettivi vigenti che regolano i rapporti con i collaboratori di **C.E.A.R.**).

ARTICOLO 4 – Organismo di Vigilanza

L' **ODV**, costituito e regolamentato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., ricopre un ruolo di garante della corretta applicazione del Codice di Comportamento, del Codice Etico e delle disposizioni richiamate nel Manuale di Gestione della Compliance. Tale Organo verifica la conformità dei comportamenti dei **destinatari** del Codice di Comportamento alle norme dello stesso ed è competente a darvi attuazione.

I **destinatari** devono segnalare all' **ODV** qualsiasi situazione che a loro giudizio sia in contrasto con la corretta applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e possono altresì segnalare o richiedere rispettivamente note o chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs.

231/01 e s.m.i.; devono altresì riferire tempestivamente all' **ODV** qualsiasi informazione in merito a possibili violazioni riferite al D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle.

Le segnalazioni delle violazioni, vengono gestite e trattate nel rispetto rigoroso rispetto della L. del 30 novembre 2017 nr 179 "Disposizioni nell'ambito degli autori di segnalazioni o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Whistleblowing)

In riferimento a segnalazioni di violazioni o irregolarità del Codice Etico e del Codice di comportamento vigenti e dei rapporti intercorrenti con C.E.A.R. e di quanto previsto dalla legge L 179/17

C.E.A.R. mette a disposizione i seguenti canali commerciali:

a) **via lettera A/R indirizzata a C.E.A.R. Via Cefalonia 70 25124 Brescia Palazzo Crystal Palace**

b) via pec cear-srl@legalmail.it

c) dlqs231@cear.eu

Le segnalazioni sono gestite dall'ODV 231 e gestite nel rigoroso rispetto della legge L.179/17.

C.E.A.R.) e l'**ODV** agiscono in modo da garantire coloro che segnalano violazioni, anche presunte, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, garantendo inoltre l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dai medesimi segnalati, fatti salvo gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di **C.E.A.R.**).

All' **ODV** vengono inoltre trasmesse, per il tramite delle funzioni aziendali, le notizie di comportamenti non conformi al Codice Etico e al Manuale di Gestione della Compliance adottato da **C.E.A.R.**) aventi risvolti effettivi o presunti, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Sono escluse dalla tutela le denunce che per forma o contenuto siano esclusivamente diffamatorie.

ARTICOLO 5 – Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente **CDC** deve essere oggetto di approvazione da parte del Legale Rappresentante di **C.E.A.R.**) e dell' **ODV**.